



Data 22/08/2023

Protocollo N° 0449319 Class: 1.760.01.1 Fasc.56

Allegati N° 1 per tot.pag. 3

Oggetto: Stagione venatoria 2023/2024. Trasmissione DPGR n. 75 del 22 agosto 2023.

All'Unità organizzativa  
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria  
Sedi Territoriali  
[cacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:cacciapesca@pec.regione.veneto.it)

Alla Vigilanza venatoria presso le Province del Veneto  
e la Città Metropolitana di Venezia  
[provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)  
[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)  
[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)  
[polizia.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provincia.vr@pecveneto.it)  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)  
[poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Alle Associazioni Venatorie:  
ACB - Associazione Cacciatori Bellunesi  
ACV - Associazione Cacciatori Veneti  
ANLC - Ass. Naz LIBERA CACCIA Veneto  
ANUU Veneto  
ARCICACCIA Veneto  
Cacciatori Italiani  
CPA - Caccia, Pesca, Ambiente  
CONFAVI  
ENALCACCIA Veneto  
EPS - Ente Produttori Selvaggina Veneto  
FEDERCACCIA Veneto  
ITALCACCIA  
LL. SS. a mezzo PEC:  
[cacciatori.acb@pec.it](mailto:cacciatori.acb@pec.it)  
[associazionecacciatoriveneti@pec.it](mailto:associazionecacciatoriveneti@pec.it)  
[anlcregioneveneto@pec.it](mailto:anlcregioneveneto@pec.it)

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio WF733I



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

anuoveneto@pec.it  
arcicacciaveneto@pec.it  
cacciatori-italiani@pec.it  
cpa@pec.cpacacciapescaambiente.com  
enalcaccia.veneto@pec.it  
confavi@pec.it  
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it  
fidc.veneto@pec.it  
[italcacciaveneto@legalmail.it](mailto:italcacciaveneto@legalmail.it)

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità  
per la Tutela Forestale, Ambientale e  
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto  
PEC: [fpd44108@pec.carabinieri.it](mailto:fpd44108@pec.carabinieri.it)

Con la presente si trasmette, per quanto di competenza, copia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 22 agosto 2023 avente per oggetto: “*Stagione venatoria 2023/2024. Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1.*”.

Si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.

*p. Il Direttore  
dott. Pietro Salvadori  
Il Direttore Vicario  
dott. Antonio Trentin*

*U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria  
Dott. Stefano Omizzolo  
P.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria  
Dott. Guido Lavazza - tel. 041 279 5410  
Referente pratica: Diana Volpato - tel. 041 279 5436*

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Antonio Trentin, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  
**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**  
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494  
[agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio WF733I



## Decreto n. 75 del 22 agosto 2023

OGGETTO: Stagione venatoria 2023/2024. Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Viene decretato il divieto di caccia fino all'ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2023/2024, nelle località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

---

### IL PRESIDENTE

VISTA la DGR n. 1009 dell'11 agosto 2023 con la quale la Giunta regionale ha riadottato il calendario per l'esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2023/2024;

VISTO il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona;

VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:

- isole del Lido e di Pellestrina fino al faro di Ca' Roman;
- dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
- dal porto di Falconera a Punta Sabbioni;
- dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;
- dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e proseguendo sino a località Fossone e da qui alla foce dell'Adige;
- litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de "La Vallona", a sud dalla foce del Po di Maistra;
- spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, "Marina 70" sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;
- lago di Garda e fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada "Gardesana orientale", dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento;

CONSIDERATA la necessità, nelle succitate località, di rinviare l'inizio dell'attività di caccia al mese di ottobre, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;

CONSIDERATA l'opportunità di adottare un Decreto Presidenziale avente efficacia fino all'ultimo giorno del mese di settembre per la stagione venatoria 2023/2024;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

## DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, fino all'ultimo giorno del mese di settembre 2023, è vietata, nel corso della stagione venatoria 2023/2024, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona:
  - a) per una profondità di m. 1.000 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
    - sull'intero territorio delle isole del Lido e di Pellestrina fino al faro Ca' Roman;
    - dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
    - da porto Falconera a Punta Sabbioni;
    - dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;
    - dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di Valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e, proseguendo, sino a località Fossone e da qui alla foce dell'Adige;
  - b) per una profondità di m. 200 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
    - litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de "La Vallona", a Sud dalla foce del Po di Maistra;
    - spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, "Marina 70" sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;
  - c) sul lago di Garda e nella fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada "Gardesana orientale", dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento.
3. di stabilire che il regime temporaneo di divieto di cui al presente decreto non si applica all'interno degli istituti venatori privatistici (Aziende faunistico-venatorie e Aziende agri-turistico-venatorie di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. n. 50/1993) comunque preclusi all'accesso a fini di fruizione turistica;
4. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia